# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 20.4.2007 COM(2007) 202 definitivo

# Proposta di

## REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

(presentata dalla Commissione)

IT IT

## **RELAZIONE**

#### 1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

## Motivazione e obiettivi della proposta

Il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari autonomi è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, i servizi della Commissione hanno esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire, aumentare o prorogare la validità dei contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti industriali.

## • Contesto generale

Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di provvedere a soddisfare il fabbisogno comunitario per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire, aumentare o prorogare i contingenti tariffari per i prodotti di cui alla presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

## • Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta

Regolamento (CEE) n. 2505/96 (GU L 345 del 31.12.1996) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/2006 (GU L 384 del 29.12.2006).

#### • Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La proposta è conforme alle politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi in via di sviluppo che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio nell'ambito dei regimi SPG o ACP).

#### 2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

#### • Consultazione delle parti interessate

<u>Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto</u>

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le industrie di ciascuno Stato membro.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Tutti i contingenti elencati riflettono l'accordo raggiunto nell'ambito del gruppo.

## • Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

Esperti che rappresentano gli Stati membri nel gruppo "Economia tariffaria".

Metodologia applicata

Consultazione aperta.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Esperti designati da ciascuno Stato membro

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Non è stata evocata l'esistenza di potenziali gravi rischi dalle conseguenze irreversibili.

Accordo del gruppo "Economia tariffaria".

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Pubblicazione della proposta

## Valutazione dell'impatto

Non pertinente.

La proposta non figura nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007

#### 3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

## • Sintesi delle misure proposte

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

## Base giuridica

Articolo 26 del trattato CE.

## Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà non si applica, in quanto la proposta rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

#### • Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito.

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi del programma d'azione "Dogana 2007".

L'insieme delle misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (98/C 128/02).

## • Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i seguenti motivi.

A norma dell'articolo 26 del trattato CE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

## 4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a 5 405 993 EUR.

## 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

#### • Riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta comprende una clausola di caducità concernente l'intero atto legislativo o parte di esso.

## Proposta di

#### REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante (1) apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali<sup>2</sup>. È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.
- (2) I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tali volumi contingentali.
- La Comunità non ha più interesse a mantenere dal 1° luglio 2007 un contingente (3) tariffario comunitario per un prodotto che ha beneficiato di una sospensione dei dazi fino a tale data. È pertanto opportuno che il prodotto in questione sia soppresso dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
- Occorre pertanto modificare conformemente il regolamento (CE) n. 2505/96. (4)
- (5) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono la Comunità europea sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.
- Poiché il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° luglio 2007, è opportuno (6) stabilirne l'immediata entrata in vigore.

GUC[...] del [...], pag. [...]. GUL345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2014/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 20).

## HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

#### Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 le righe per i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2603, 09.2727 e 09.2977 sono sostituite dalla righe di cui all'allegato II del presente regolamento.

#### Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono inseriti i contingenti tariffari con numero d'ordine 09.2907 e 09.2908, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.

#### Articolo 4

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è soppressa la riga per il contingente tariffario con numero d'ordine 09.2970.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il Presidente

# ALLEGATO I

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Descrizione	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2907	ex 3824 90 98	86	Steroli vegetali ottenuti da oli vegetali o olio di soia, contenenti in peso:  — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, utilizzati come materia prima per gli esteri di sterolo (1)		4 000 tonnellate	0%
09.2908	ex 3804 00 90	10	Lignosolfonato di sodio	1.7 31.12.	28 000 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile	1.7. – 31.12.2007	35 000 tonnellate	0%

<sup>(1)</sup> La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie (articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

# **ALLEGATO II**

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Descrizione	Periodo contingentale	Volume contingentale	Dazio contingentale
09.2603	ex 2930 90 85*	79*	Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)	1.1 31.12.	4 500 tonnellate	0%
09.2727	ex 3902 90 90	93	Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 x 10 <sup>-6</sup> m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup> (38 centistokes) a 100°C, secondo il metodo ASTM D 445	1.1 31.12.	16 000 tonnellate	0%
09.2977	2926 10 00		Acrilonitrile	1.1. – 30.6.2007	35 000 tonnellate	0%

<sup>\*</sup>Il codice NC e Taric è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2007.

# SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

## 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

## 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2007: € 15 287 900

## 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Ш	Proposta senza incidenza finanziaria
	Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria entrate, il cui effetto è il seguente:

milioni di euro (al primo decimale)

Linea bilancio	di	Entrate <sup>3</sup>		Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa [Anno 2007]	
Articolo 120		Incidenza sulle proprie	risorse	1/1/2007	- 5,4

#### 4. MISURE ANTIFRODE

Le disposizioni relative alla gestione dei contingenti tariffari prevedono le necessarie misure di prevenzione e tutela contro le frodi e le irregolarità.

## 5. ALTRE OSSERVAZIONI

Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

# ALLEGATO I

Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingentale (unità/t)	Variazione del prezzo stimato (€ per unità/€ per t)	Dazio contingentale (%) (TDC 2007)	Dazio contingentale (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in €)
Acrilonitrile 09.2977	+ 23 000 tonnellate (volume iniziale: 12 000 tonnellate)	900	6,5	0	1 345 500
Olefina 09.2727	+ 1 000 tonnellate (volume iniziale: 15 000 tonnellate)	3 766	6,5	0	244 790

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingentale:  $(\in 1590\ 290 - \in 397572\ ) \in 1192\ 718$  netto.

# **ALLEGATO II**

Con effetto a decorrere dal 1° luglio 2007:

Designazione dei prodotti	Variazione del volume contingentale (unità/t)	Variazione del prezzo stimato (€ per unità/€ per t)	Dazio contingentale (%) (TDC 2007)	Dazio contingentale (%)	Prevista variazione della perdita di entrate rispetto al precedente periodo contingentale (in €)
Steroli 09.2907	+ 4 000 tonnellate (volume iniziale: 0 tonnellate)	13 500	6,5	0	3 510 000
Ligno- sulfonato 09.2908	+ 28 000 tonnellate (volume iniziale: 0 tonnellate)	43	5	0	60 200

Acrilonitrile	+ 35 000 tonnellate (volume iniziale:	900	6,5	0	2 047 500
09.2977	0 tonnellate)				

Perdita totale di entrate rispetto al precedente periodo contingentale:  $(\notin 5\ 617\ 700-\notin 1\ 404\ 425\ )\notin 4\ 213\ 275\ netto.$